

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

**Senza un'allegazione su cui possa fondarsi una particolare personalizzazione del danno, il giudice non è tenuto ad aumentare i valori dalle tabelle del Tribunale Milano**

*In tema di danno biologico, le tabelle del Tribunale di Milano, ai cui valori e criteri di liquidazione occorre fare riferimento, contengono già nei valori espressi una valutazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva. Pertanto, in mancanza di un'allegazione su cui possa fondarsi una particolare personalizzazione del danno, il giudice non è tenuto ad aumentare i valori espressi dalle suddette tabelle.*

NDR: In tal senso si veda Trib. Milano, sez. X, n. 9749/2012.

**Tribunale di Lecce, sentenza del 2.3.2017 n. 920**

*...omissis...*

Con atto di citazione notificato in data 7.10.2014, xxxxxconveniva in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare la responsabilità dell'A.C. di Lecce, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per i danni subiti dall'attore e, per l'effetto: 2) condannare il Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t. al pagamento di € 13.942,93, ovvero quell'altra somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi legali fino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore; 3) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio e con ogni altra salvezza".

L'attore deduceva che il giorno 5.02.2012, mentre percorreva a piedi il marciapiedi di xsxsxs a terra a causa di un'anomalia della pavimentazione, consistente in una buca. A seguito della caduta, xxxxx danni fisici che richiedevano le cure dei sanitari del Pronto Soccorso del locale nosocomio.

Risultati vani i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale, l'attore adiva il Tribunale di Lecce per sentirsi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Con comparsa di risposta del 26.05.2015 si costituiva in giudizio il Comune di Lecce, in persone del Sindaco p.t., al fine di impugnare e contestare in toto l'atto introduttivo del presente giudizio e chiedere, in via principale, il rigetto dell'avversa domanda, in via subordinata il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato.

La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio.

Quindi, all'udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

La domanda avanzata da GGGGGG può essere accolta nei seguenti termini.

Appare opportuno richiamare, in primis, le risultanze delle prove orali in atti.

Il testimone oculare xxxx riferito quanto segue: "Conosco i fatti per cui è causa, in quanto mi trovavo su xxx in Lecce, stavo parcheggiando la mia autovettura, allorquando vedevo sul marciapiede, sul lato opposto, il sig. GGGGGG, in compagnia di una ragazza, cadere per terra *omissis*. Ho constatato che il marciapiede presentava una piccola buca dovuta ad una mattonella rotta. Riconosco il luogo dove è caduto l'attore raffigurato nelle fotografie allegate nel fascicolo di parte attrice. La pubblica illuminazione è presente su detto tratto di strada ma è insufficiente per consentire una buona visibilità. Conosco il luogo in quanto lavoro nelle vicinanze, in via *omissis* vero che il sig. GGGGGG a seguito della caduta lamentava dolori fisici ed in particolare al braccio ed alla spalla" (cfr. dich. teste M., verb. ud. 27.05.2015).

La teste xxxxxx, verb. ud. 28.10.2015).

La lamentata anomalia è ben provata anche mediante la documentazione fotografica allegata al fascicolo attoreo; in particolare, nella foto sub A), viene ritratto il dissesto del tratto di marciapiede su cui si è verificato il sinistro de quo. Considerate le caratteristiche di detta anomalia è quanto mai verosimile che la stessa costituisse un pericolo per i pedoni, utenti del marciapiede, soprattutto nelle ore serali - notturne, durante le quali, sebbene esistesse la pubblica illuminazione, la visibilità risulta, comunque ridotta. Pertanto, a parere

della scrivente, le prove orali e documentali acquisite nel corso del presente giudizio hanno fornito la prova certa sia in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento lesivo sia in ordine alla causa dello stesso, costituita dall'anomalia della pavimentazione del marciapiede.

Senza ombra di dubbio, quindi, si può ritenere pienamente provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e le carenze strutturali della cosa pubblica a causa delle quali non veniva garantito il completo deflusso delle acque piovane.

Quanto all'addebito di responsabilità, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni sul punto.

È fuori di dubbio che sugli enti locali grava un obbligo di manutenzione e sicurezza delle strade e di tutte le altre aree urbane calpestabili (piazze, marciapiedi, ecc.) previsto da disposizioni normative specifiche.

Ai sensi dell'art. 16 dell'allegato F della L. del 20 marzo 1865 n. 2248 i Comuni sono considerati proprietari delle strade e delle pertinenze; in particolare, sono considerate strade comunali, fra le altre, quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati.

E, proprio in quanto proprietario, il Comune è anche custode di tali beni, e, quindi, è gravato degli oneri tipici del "buon custode".

Dal principio secondo cui la pubblica amministrazione risponde civilmente per violazione dell'obbligo di manutenzione e sicurezza conseguono i seguenti effetti: 1) innanzitutto il superamento della tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 2043 c.c. costituisce l'unica norma in grado di gestire i sinistri in questione; 2) in secondo luogo, questo principio rende inutile la regola in virtù della quale la pubblica amministrazione non risponde dei danni subiti dal cittadino nei casi in cui non ricorra un'insidia o un trabocchetto.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche alla PA., aderendo alla tesi, sostenuta anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, solo quando sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo a impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti".

Ciò premesso, l'art. 2051 non richiede altri specifici presupposti, oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e il danno; quindi, la pubblica amministrazione può fornire la prova liberatoria dimostrando che l'ente non è stato in grado di adempiere il suo onere di manutenzione delle strade a causa di circostanze che escludevano la possibilità di un controllo reale sul bene.

Invero, anche secondo una recentissima pronuncia "In tema di azione ex art. 2051 c.c. l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo compete alla parte attrice mentre il convenuto/proprietario deve fornire evidenza di un fattore estraneo quale alterazione dello stato dei luoghi imprevista o non segnalabile in tempo - idoneo a interrompere il nesso causale" (Trib. Udine, 7.11.2011).

Quindi, al danneggiato spetta dimostrare la riconducibilità del suo pregiudizio a un difetto di manutenzione della strada e sostenere l'applicabilità del disposto

dell'art. 2051 c.c. Tale norma non richiede che la PA fornisca la prova di avere correttamente adempiuto il suo obbligo di manutenzione e controllo, al fine di andare esente da responsabilità. La disposizione richiede qualcosa di più, cioè la prova del caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo o del danneggiato.

A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che il fatto della vittima interruttivo del nesso causale deve costituire l'unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, in modo da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante, il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (pubblica amministrazione).

Questo presupposto non può ricorrere in tutti i casi in cui le violazioni o le omissioni imputabili all'amministrazione risultano provate sulla base del principio secondo cui l'ente pubblico, perché custode, è tenuto ad attivarsi per evitare il danno. In sostanza, l'obbligo di manutenzione, impone all'amministrazione di attivarsi proprio per evitare l'accadimento di danni, per cui non sarebbe ammissibile ritenere irrilevante la condotta omissiva della pubblica amministrazione.

Secondo un'impostazione rigorosa il concorso di colpa del danneggiato non rileva in tutte le ipotesi in cui, sul piano causale, risulta provato il mancato adempimento da parte dell'amministrazione ai propri doveri, quando tale condotta omissiva abbia costituito l'occasione principale del sinistro.

Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza perché la PA possa andar esente dalla responsabilità nell'ipotesi di azione ai sensi dell'art. 2051 c.c. occorre avere riguardo alla causa concreta del danno (Cassazione, 6 giugno 2008, n. 15042) così se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come un vizio di costruzione o di manutenzione, va affermata la responsabilità dell'amministrazione, mentre se dagli atti del processo risulta che il danno è stato provocato da cause estrinseche e estemporanee, create da terzi che nell'immediatezza hanno occupato la sede stradale, nel caso in cui si tratti di fattori non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, l'amministrazione sarà liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'art. 2051 c.c.

Orbene, alla luce di quanto sopra, ritenuta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., la scrivente ritiene che è stato dimostrato che la cattiva manutenzione del tratto di marciapiede in questione da parte della pubblica amministrazione, abbia costituito l'occasione principale dell'evento dannoso per cui è causa e che, quindi, nessun concorso di colpa può essere riconosciuto a carico del danneggiato.

Nell'ambito del presente giudizio la pubblica amministrazione convenuta alcuna valida prova ha fornito circa l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale ed avente, quindi, efficacia scriminante.

Relativamente al quantum della domanda avanzata da GGGGGG, si condividono integralmente le valutazioni effettuate dal consulente tecnico d'ufficio, dott. *omissis*, il quale, previo accertamento positivo in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, ha quantificato il danno biologico subito dall'attore nella misura del 3% con riferimento alle seguenti lesioni: "Frattura

verosimilmente composta del trochite omerale di spalla sx, associata ad una lesione parziale del tendine sovraspinoso".

Lo stesso CTU ha quantificato una ITT di gg. 18, una ITP al 75% di gg. 20, una ITP al 50% di gg. 30 ed una ulteriore ITP al 25% di gg. 60.

Al fine di effettuare la relativa quantificazione, deve farsi riferimento alle tabelle di Milano del 2014 la cui congruità su tutto il territorio nazionale è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità; si evidenzia, altresì, che "In ragione della vocazione nazionale delle tabelle in materia di liquidazione del danno alla persona adottate dal Tribunale di Milano, e poiché esse costituiscono, per la Corte di Cassazione, il valore da ritenersi equo (e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità), anche il giudice di merito è ormai obbligato, di regola, ad adottare tali tabelle" (Trib. Camerino, 9.01.2012); "In tema di danno biologico, le tabelle del Tribunale di Milano, ai cui valori e criteri di liquidazione occorre fare riferimento, contengono già nei valori espressi una valutazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva. Pertanto, in mancanza di un'allegazione su cui possa fondarsi una particolare personalizzazione del danno, il giudice non è tenuto ad aumentare i valori espressi dalle suddette tabelle" (Trib. Milano, sez. X, n. 9749/2012)

Stante quanto innanzi, il danno subito dall'attore può essere quantificato nella misura che segue: *omissis*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

pqm

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone: accoglie la domanda attorea; per l'effetto, condanna il Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni subiti asasa in € 10.238,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero al 5.02.2012, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo; all'attore spetta anche il rimborso delle spese mediche sostenute, il cui importo, provato documentalmente, ammonta ad € 455,79, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo; condanna, altresì, il Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore per la celebrazione del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.150,00, di cui € 300,00 per spese, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché alla rifusione delle spese di CTU eventualmente anticipate; dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.

